

10 DIC. 2015

Milano



Comune
di Milano

R.G. 234 /15

COPIA SCAMBIO

per avv.

**AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE – ROMA -
CONTRORICORSO**

NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MILANO

nel ricorso del

COMUNE DI SENAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, assistito e difeso, dagli avv.ti Alberto Fossati (C.F. FSSLRT58E17F205W), del Foro di Milano e Cristina Ciarcia (C.F. CRCCST82E54F205X) del Foro di Milano e Giovanni Corbyons del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n. 44.

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

RESISTENTE

e nei confronti di

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158) - in persona del Sindaco pro tempore Giuliano Pisapia, rappresentato e difeso, come da mandato speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Antonello Mandarano (c.f. MNDNNL65H15E919Y), Elisabetta D'Auria (c.f. DRALBT55L57F205S) e Angela Bartolomeo (c.f. BRTNGL66E49F205S) dell'Avvocatura Comunale e dall'Avv. Raffaele Izzo (c.f. ZZIRFL48E31F162X) di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio 3.



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*,

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco *pro
tempore*,

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, in persona del
Presidente *pro tempore*,

PARCO REGIONALE DELLE GROANE, in persona del Presidente *pro
tempore*,

PARCO AGRICOLO SUD MILANO, in persona del Presidente *pro
tempore*,

COMUNE DI BOLLATE, in persona del Sindaco *pro tempore*,

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, in persona del *pro tempore*,

CONTROINTERESSATI

In punto: annullamento dell'atto di validazione del progetto definitivo dei
lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in
Comune di Senago (MI), assunto da AIPO il 10.08.2015, del verbale di
verifica del progetto definitivo dei predetti lavori, datato 7.8.2015 ed
allegato all'atto di validazione, della determina di AIPO n. 937
dell'11.8.2015 di approvazione del progetto definitivo dei predetti lavori,
del progetto definitivo, di ogni atto presupposto, consequenziale o
comunque connesso.

FATTO

Il Comune di Senago, da sempre contrario alla realizzazione dell'opera,
torna ad adire codesto Tribunale e, dopo aver impugnato, con il ricorso,



tuttora pendente, iscritto al numero di ruolo generale 109/2015, il decreto di Regione Lombardia che si è positivamente espresso in ordine alla compatibilità ambientale della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso nel Comune di Senago, chiede con il nuovo ricorso, l'annullamento degli atti conclusivi del livello di progettazione definitivo.

Più precisamente, oggetto del nuovo mezzo di gravame sono l'atto di validazione (**doc. n. 1**) e la determina di approvazione del progetto definitivo (**doc. n. 2**), avverso i quali l'amministrazione ricorrente ripropone, quali vizi di illegittimità derivata, i motivi di ricorso proposti avverso il decreto regionale di VIA, prospettando inoltre alcuni vizi autonomi, peraltro circoscritti ad aspetti complementari rispetto alla complessiva sostenibilità dell'intervento.

PREMESSA

Il Comune di Milano, in analogia a quanto avvenuto per il ricorso R.G. n. 109/2015, si costituisce in giudizio, avendo interesse alla sollecita realizzazione dell'opera, poichè è di dominio pubblico che le ripetute esondazioni dei corsi d'acqua presenti nel territorio dell'area milanese e gli ingenti danni provocati ad immobili ed attività produttive rendono sicuramente urgente la progettazione e realizzazione di tutti gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio e la difesa della popolazione e delle infrastrutture già più volte coinvolte in gravi episodi di allagamento.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2566 del 12.12.2014 (**doc. n. 3**), il Comune di Milano ha, in particolare, approvato un finanziamento di 20 milioni di euro per la suddetta opera, in considerazione della priorità



massima data alla realizzazione di tale intervento e dello stato avanzato della progettazione affidata ad AIPO.

Al fine di inquadrare la strategicità dell'opera, è doveroso far presente che fin dallo Studio di Fattibilità sviluppato nel 2003 dall'Autorità di Bacino per il Fiume Po è emerso che la pianificazione e progettazione delle condizioni di sicurezza dell'ambito idrografico Lambro – Olona sono vincolate (sin dalle zone più lontane del bacino) all'imprescindibile presupposto della conformazione ad imbuto del tratto terminale del Seveso. Di conseguenza, le soluzioni individuate sono sempre state volte ad abbattere i deflussi alle porte della zona urbana milanese, a ridurre le portate o, in alcuni casi, ad annullare le portate stesse, prevedendo interventi strategici relativi al corso del fiume a monte di Milano, quali casse di espansione/vasche di laminazione, diversivi/deviatori, scolmatori (docc. nn. 4 e 5).

Lo Studio di Fattibilità elaborato dall'Autorità di Bacino del fiume Po è stato aggiornato nel 2011 a cura di AIPO per conto della Regione Lombardia e da MM S.p.A. per conto del Comune di Milano (doc. n. 6). Anche a seguito di tale aggiornamento, è stata confermata la necessità di adeguare la portata del Canale Scolmatore Nord Ovest e di laminare ingenti volumi di acqua a monte di Milano, mediante la realizzazione di opere di invaso distribuite lungo tutta l'asta del Seveso.

Infine, l'Autorità di Bacino per il Fiume Po, nella conferenza di servizi indetta per l'esame del progetto definitivo, ha rilevato la coerenza del progetto con la programmazione per la mitigazione del rischio nelle aree metropolitane, con gli indirizzi della pianificazione di bacino vigente ed i principi definiti per la messa in sicurezza di Milano. Inoltre, ha ritenuto



efficace l'intervento di laminazione delle piene del Seveso per ridurre i volumi di piena transitanti verso Milano in caso di piene gravose (**doc. n. 7**). E' quindi del tutto evidente l'interesse del Comune di Milano alla sollecita realizzazione della vasca di laminazione in Senago che, congiuntamente agli altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione, rappresentano singole componenti di un unico piano di azioni volto ad ovviare alle criticità originate dal Seveso.

Sugli asseriti vizi di illegittimità derivata

Entrando nel merito del ricorso, per quanto concerne i vizi di illegittimità derivata, si rinvia al contenuto degli scritti difensivi depositati nel giudizio in precedenza instaurato dal Comune di Senago. A tal fine, la difesa del Comune di Milano nulla obietta sull'istanza ex adverso formulata di riunione del presente ricorso al ricorso R.G. n. 109/2015.

Ad ogni effetto, si ripropone nella presente memoria, il contenuto delle argomentazioni difensive svolte nel giudizio già pendente.

“L'esame del provvedimento impugnato porta dunque di per sé a constatare che i motivi di impugnazione altro non sono che una inammissibile censura del merito del provvedimento regionale gravato.

Volendo soffermarsi su alcune delle tematiche oggetto delle asserite carenze di istruttoria, con riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che, contrariamente a quanto da parte ricorrente sostenuto, il S.I.A. presentato dal proponente, contiene ben nove ipotesi alternative del progetto proposto. Nel decreto regionale impugnato, è infatti riportato che lo sviluppo progettuale dell'area di laminazione di Senago è stato condotto a seguito dell'esame e confronto di nove diverse alternative e che la scelta è stata



supportata da un'analisi di fattibilità tecnica, economica ed ambientale delle opere elaborata sulla base di una serie di parametri e criteri puntualmente elencati (pagg. 8-9 del doc. n. 1). Con riguardo all'asserita carenza di istruttoria in punto di analisi dell'opzione zero, l'esame del decreto regionale di V.I.A. consente nuovamente di escludere che l'assunto di parte ricorrente sia fondato. Ed invero, sempre a pag. 8 del decreto in esame (doc. n. 1), viene dato atto che l'analisi contenuta nell'allegato al S.I.A. ha innanzitutto riguardato le alternative a livello di sistema/bacino, prendendo in considerazione anche le possibilità di ulteriori soluzioni di laminazione lungo il reticolo fluviale del Seveso e degli affluenti. La soluzione individuata è stata, tuttavia, valutata inidonea con articolata serie di motivazioni.

Sul secondo motivo di ricorso, si richiama quanto puntualmente esposto nel paragrafo 3.2 "Qualità delle acque e dei sedimenti" del decreto V.I.A. (pagg. 17 e 18 del doc. n. 1). Le analisi effettuate, sia in via ordinaria da ARPA Lombardia, sia a seguito di campagna di monitoraggio specificatamente effettuata da AIPO per la progettazione dell'opera, non hanno rilevato sintomi di tossicità né delle acque né dei sedimenti trasportati dal torrente Seveso. Anche le analisi condotte dal Comune di Milano sui sedimenti depositati nei quartieri nord occidentali della città durante le esondazioni del Seveso nel 2014, hanno dimostrato l'assenza di tossicità. Il sedimento è classificato come "rifiuto speciale non tossico e nocivo" e "non pericolosi" secondo la direttiva 2000/532/CE.

Con riferimento alle tematiche oggetto del terzo motivo di ricorso, è detto nel decreto V.I.A. (pag. 20 del doc. n.1) che l'analisi ecologica ambientale



del S.I.A sulle componenti flora, fauna e paesaggio, attuali e di progetto, ha ripreso specie, target e studi richiamati in documenti programmatici approvati e vigenti, adottando metodi di valutazione consolidati nella bibliografia scientifica (es. BTC). Da tale analisi emerge che l'area d'intervento, pur ricadendo all'interno di un corridoio ecologico primario, coincidente con il Parco delle Groane, non presenta fattori naturalistici rilevanti che ne dettano la salvaguardia assoluta. Più precisamente, a livello di analisi di dettaglio dell'area, non si è avuta la registrazione di emergenze floristiche e faunistiche di rilievo.

Con il quarto motivo di ricorso vengono affrontate le asserite criticità riguardanti la gestione del suolo e sottosuolo, nonché l'interazione dell'opera con la falda. In proposito si osserva che, nel parere reso dalla Città metropolitana di Milano (doc. n. 3 – pag. 8 del Decreto del Sindaco metropolitano), proprio con riferimento alle operazioni di scavo per la realizzazione degli invasi di laminazione, viene dato atto che il Servizio Cave ha esaminato gli elaborati tecnico-progettuali senza prospettare alcuna interferenza diretta degli interventi con attività estrattive in corso o di pianificazione ai sensi del vigente Piano Cave della Provincia di Milano. Quanto all'interazione con la falda, si rinvia alle dettagliate e dirimenti considerazioni contenute, sul punto, nel paragrafo 3.1 del decreto V.I.A. (pag. 14 e ss. del doc. n. 1). Ci si limita a sottolineare che, dai rilievi e monitoraggi effettuati sull'andamento della falda, è sostanzialmente emerso che le escursioni di livello della prima falda, essendo fortemente correlate con il regime pluviometrico, potranno condurre a periodi caratterizzati da livelli inferiori anche sensibilmente rispetto al fondo vasca di 146 msm. La



serie 1975-2014 di tali livelli mostra che l'attuale livello di circa 149 sms è il massimo storico assoluto, che il minimo degli anni 1991-1992 è di circa 12 m più basso e che tre anni orsono la falda era a quota di circa 145 msm.

Nel quinto motivo di ricorso sono prospettate carenze istruttorie sotto il profilo della mobilità e del traffico e delle componenti acqua, aria e rumore. Si osserva, tuttavia, che anche con tale motivo di ricorso il Comune ricorrente si limita a riproporre i rilievi formulati con il parere reso nel corso della conferenza di servizi che, alla luce delle considerazioni svolte nel decreto V.I.A., si sostanziano in censure al merito del provvedimento.

Analoghe considerazioni valgono per il sesto motivo di ricorso, considerato che il decreto V.I.A., richiamato quanto esposto circa le modalità di funzionamento della vasca di laminazione, la qualità delle acque ed il loro tempo di permanenza, la qualità dei fanghi depositati sul fondo, rileva che non vi sono effetti significativi sulla componente salute legati alla realizzazione ed alla gestione dell'opera, anche con riguardo al maggior proliferare di insetti posto che l'area, prevalentemente agricola, presenta lungo i corsi d'acqua una vegetazione fitta che costituisce luogo ideale per il loro insediamento.

Relativamente al settimo motivo di ricorso, si fa presente che nel S.I.A. sono state elaborate le linee di inquadramento generale del piano di monitoraggio ambientale (paragrafo 3.9 del decreto V.I.A. – pag. 22 del doc. n. 1) e che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha dato precise e dettagliate indicazioni in ordine alla predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), richiamando il riferimento tecnico primario per la definizione dei contenuti ed assegnando al piano medesimo



caratteri specifici in ragione delle caratteristiche e funzioni assegnate all'opera in progetto. Con il decreto in esame sono, infine, state impartite diverse prescrizioni attinenti proprio la redazione del piano in questione a conferma della accurata istruttoria condotta in proposito dalla Regione e per converso della pretestuosità della doglianza di parte ricorrente.

Da ultimo, in merito all'asserita violazione dell'art. 5, comma 1, del DM 161/2012, prospettata con l'ottavo motivo di ricorso, ci si limita a rilevare che, nella relazione allegata al progetto definitivo, sono state correttamente delineate le operazioni e le informazioni da fornire per la predisposizione del Piano di utilizzo (PdU) del materiale di scavo e che, nel decreto V.I.A., viene dato atto che il PdU risulta definito nei termini generali compatibili con la fase in essere. In ragione dell'assenza di elementi tali da permettere ad oggi l'approvazione del PdU, il decreto V.I.A. prescrive, inoltre, che l'appaltatore, per potersi avvalere dei disposti di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012, dovrà presentare all'autorità competente per la V.I.A. il PdU definitivo conforme alla normativa vigente. Sino all'approvazione del PdU ogni eventuale smaltimento / recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di rifiuti.

Ne consegue che il D.M. 161/2012 risulta in definitiva applicato, posto che il decreto V.I.A. ha esaminato e valutato la tematica del PdU, determinandosi al riguardo con la previsione di un ulteriore passaggio per l'approvazione dello stesso non appena divenuta possibile la sua presentazione e, in ogni caso, mediante la prescrizione del divieto di avvalersi dei disposti di cui all'art. 5, fino alla data di approvazione del medesimo.



Ripercorrendo le considerazioni conclusive del decreto v.i.a., è dunque possibile confermare che il s.i.a. è stato condotto secondo quanto indicato dall'art. 20 del Dlgs.vo 152/2006, che le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto risultano analizzati in modo complessivamente adeguato, che anche gli impatti e le azioni per la loro mitigazione sono stati adeguatamente individuati.

La collocazione dell'invaso di laminazione al di fuori dello stretto bacino del Seveso risulta giustificata – o praticamente “imposta” - dall'acclarata insufficiente capacità di portata del tratto del corso d'acqua verso la città di Milano e l'immediato hinterland. Né del resto sono state ex adverso appresentate criticità rispetto alla ubicazione prescelta tali da giustificare un giudizio negativo di compatibilità ambientale. Il progetto è sostanzialmente coerente con gli strumenti di programmazione nel settore della difesa del suolo, a livello regionale e di bacino del Po, e segnatamente con le previsioni del PAI relative all'assetto dell'intero bacino Lambro – Seveso – Olona.

Come in precedenza già detto, scorrendo in un territorio altamente urbanizzato, il Seveso non ha più alcuna area naturale di sfogo ed in occasione di eventi di piena, esonda nei territori circostanti, causando ingenti danni e pesanti ricadute sia economiche che sociali (interruzione di servizi essenziali, blocco della circolazione stradale e dei mezzi del trasporto pubblico locale). In particolare, gli effetti più gravi si verificano sul territorio di Milano a causa delle azioni di impermeabilizzazione del terreno avvenute proprio nei comuni a nord dell'amministrazione.

Destituite di fondamento sono pertanto da considerarsi le censure di



carezza di istruttoria svolte da parte ricorrente, risultando per converso pienamente supportata la legittimità del provvedimento regionale impugnato”.

Sugli asseriti vizi autonomi dei provvedimenti oggetto del presente ricorso

Trattandosi di censure attinenti all’operato dell’Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO), si riserva all’Avvocatura Generale dello Stato e, per il suo tramite, all’Agenzia medesima, ogni più puntuale replica in ordine alle censure riguardanti le asserite carenze del livello definitivo di progettazione, aderendo, fin da ora, alle argomentazioni difensive che verranno svolte a fondamento della legittimità dei provvedimenti adottati dal Responsabile del Procedimento, Ing. Luigi Mille.

Ci si limiterà a formulare alcune sintetiche considerazioni suggerite a partire dall’esame dei documenti ricompresi nel progetto definitivo.

Orbene, si rileva, in primo luogo, che destituite di ogni fondamento si appalesano le censure prospettate con riferimento all’assunto del mancato recepimento delle prescrizioni contenute nel decreto VIA.

Dalla “Sintesi del procedimento autorizzativo” illustrata nel para. 2 della Relazione Generale (pagg. 11 e ss. **doc. n. 8**), è possibile apprendere che “*il progetto definitivo è stato aggiornato in data aprile 2015 allo scopo di recepire le prescrizioni contenute nel suddetto decreto VIA*” e che “*Il progetto definitivo così aggiornato è stato sottoposto alla Conferenza di Servizi*” ex artt. 14-ter e 14-quater della L. n. 241/1990, al fine di ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e ogni atto di assenso comunque denominato, richiesti dalla normativa vigente



(docc. nn. 9, 10 e 11).

Nel corso delle sedute della conferenza di servizi è stato così acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia D.G. Paesaggio, integrato dal parere espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, che costituisce parere paesaggistico favorevole (docc. nn. 12, 13 e 14).

Al termine dei lavori, il Responsabile del Procedimento, con determina n. 20461 del 7 luglio 2015 (doc. n. 15), ha disposto la conclusione della conferenza di servizi, dichiarando altresì che, tenuto conto delle posizioni favorevoli prevalenti espresse, la determina sostituiva, a tutti gli effetti, ex art. 14 ter, comma 6 bis, della L. n. 241/1990, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo.

Ne consegue che il progetto definitivo approvato risulta essere positivamente valutato sotto il profilo paesaggistico, senza che siano stati formulati rilievi in ordine al mancato recepimento delle prescrizioni VIA ed in particolare di quelle relative al quadro progettuale - lett. b). Nell'esprimere il parere favorevole, la Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio di Milano ha posto quale unica condizione che siano integralmente realizzate le opere di mitigazione e valorizzazione indicate nel progetto.

Parimenti prive di fondamento sono poi le ulteriori doglianze in ordine alle asserite carenze di istruttoria con riferimento al tema della gestione degli invasi ed al quadro ambientale.

Nel menzionato paragrafo 2 della Relazione Generale (pag. 13 doc. n. 8), viene, infatti, evidenziato che, in esecuzione della lett. e) delle prescrizioni



del Decreto Regionale VIA, *“la presente versione del Progetto definitivo contiene il Piano di Manutenzione (elaborato A-14), come richiesto nel Decreto VIA”*.

Scorrendo il documento in questione (para. 1 “PREMESSA”), si ha modo di sapere che la redazione del “piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti”, prevista dall’art. 38 del DPR n. 207/2010, come parte integrante del progetto esecutivo, è stata richiesta, nel presente caso, a seguito della progettazione definitiva e prima della gara d’appalto in considerazione del fatto che si prevede l’affidamento della realizzazione delle opere mediante appalto integrato (cfr. prescrizione dell’art. 3.8 del decreto VIA).

Contrariamente a quanto dall’amministrazione ricorrente sostenuto, il suddetto piano (**doc. n. 16**) individua sia il soggetto cui è delegata la manutenzione (para. 1.3), che il computo dei costi complessivi di manutenzione (para. 7).

Infine, nella Relazione Generale del progetto definitivo (pagg. 14-15 doc. n. 8) viene espressamente segnalato che alcune prescrizioni contenute nel decreto VIA riguardano fasi e attività successive a quelle di approvazione del progetto definitivo e che, in particolare, vengono riservate alla fase di realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale le prescrizioni di cui alle lett. f) e g) del decreto VIA.

Ragion per cui alcuna carenza può fondatamente essere addebitata al progetto definitivo approvato.

In merito all’asserita violazione dell’art. 5, comma 1, del DM 161/2012, preme rilevare che la questione risulta essere già stata affrontata in sede di istruttoria di VIA e risolta in modo conforme alle disposizioni normative



recanti la disciplina dell'utilizzo del materiale di scavo.

A tal proposito, si fa presente che nella relazione allegata al progetto definitivo sono state correttamente delineate le operazioni e le informazioni da fornire per la predisposizione del Piano di utilizzo (PdU) del materiale di scavo e che, nel decreto V.I.A., è stato dato atto che il PdU risulta definito nei termini generali compatibili con la fase in essere. In ragione dell'assenza degli elementi tali da permettere ad oggi l'approvazione del PdU, il decreto V.I.A. ha prescritto che l'appaltatore, per potersi avvalere dei disposti di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012, dovrà presentare all'autorità competente per la V.I.A. il PdU definitivo conforme alla normativa vigente. Sino all'approvazione del PdU ogni eventuale smaltimento/recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di rifiuti.

Ne consegue che il D.M. n. 161/2012 ha trovato applicazione, posto che il decreto V.I.A. ha stabilito la necessità di un ulteriore passaggio per l'approvazione del PdU non appena divenuta possibile la sua presentazione e, in ogni caso, ha vietato l'utilizzo del materiale in questione in mancanza dell'approvazione del PdU medesimo.

Ciò premesso, la questione della mancanza del PdU è stata oggetto di trattazione da parte del Gruppo di verifica del progetto definitivo che sostanzialmente è giunto alle medesime conclusioni del decreto VIA. Ed invero, dopo aver registrato le incertezze applicative già valutate dalla Regione, ed avere ritenuto più che plausibili le ragioni per cui il progetto sceglie di demandare all'impresa appaltatrice in sede di progettazione esecutiva la predisposizione del PdU, il Gruppo di Verifica ha concluso



contemplando la possibilità di sottoporre nuovamente a VIA il progetto con PdU completato (**doc. n. 17**).

Ne consegue che alcun vizio del procedimento di validazione può essere ricondotto all'assenza del PdU e ancor meno alla mancata indicazione da parte del RUP delle ragioni per cui ha ritenuto di procedere alla validazione nonostante la criticità segnalata dal Gruppo di Verifica. Come si è detto, il Gruppo di Verifica non si è discostato, nelle proprie conclusioni, da quanto prescritto nel decreto VIA e dunque alcuna divergenza è in concreto configurabile rispetto all'operato del RUP.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra esposto, è da escludere che sussistano i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

In particolare, la carenza del *fumus boni juris*, risultante da tutto quanto evidenziato nella presente memoria, non può che portare al rigetto della misura cautelare richiesta da parte ricorrente, per mancanza di uno degli imprescindibili presupposti cui la concessione della tutela cautelare è subordinata.

Quanto al *periculum in mora*, si reputa di dover sottolineare, in primo luogo, che l'appalto oggetto della procedura di gara indetta dall'Autorità interregionale per il Fiume Po è un appalto integrato che, dunque, prevede l'affidamento della progettazione esecutiva prima dell'inizio dei lavori.

Si esclude, pertanto che nel caso di specie possa sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, posto che l'avvio dell'esecuzione dei lavori non può dirsi così imminente come da parte avversa paventato.



Si osserva, in ogni caso, che qualora concessa, la tutela cautelare pregiudicherebbe il pubblico interesse sotteso ai provvedimenti impugnati che, come già evidenziato, sono volti ad assicurare il preminente e prioritario risultato di porre in sicurezza gli abitanti della zona Nord di Milano, più volte colpiti dai fenomeni di esondazione del fiume Seveso, nonché le infrastrutture pubbliche (strade, metropolitana e rete fognaria) gravemente danneggiate a seguito dei ripetuti allagamenti.

La rilevanza e prevalenza del pubblico interesse all'esecuzione dell'opera, porta a concludere che non ricorrano gli estremi per la concessione della tutela cautelare richiesta, a fronte dell'assenza di un concreto e reale pregiudizio arrecabile dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

*** **

Tanto premesso, il Comune di Milano *ut supra* rappresentato e difeso si costituisce nel presente giudizio confidando nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

- **In via preliminare:** respingere l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto carente dei presupposti di legge.
- **Nel merito:** respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i seguenti atti e documenti, con riserva di successivo deposito della necessaria documentazione:

**ATTI:**

1. Presente atto di costituzione con mandato speciale in calce;
2. Originale del ricorso notificato in data 29.10.2015.

DOCUMENTI:

1. Atto di validazione del progetto definitivo
2. Determina di approvazione del progetto definitivo;
3. Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 2566 del 12.12.2014;
4. Stralcio studio di fattibilità idraulica del giugno 2003 – valutazione delle condizioni attuali di sicurezza;
5. Stralcio studio di fattibilità idraulica del giugno 2003 – analisi idraulica;
6. Studio idraulico del torrente Seveso del giugno 2011;
7. Parere dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po’ in data 24.04.2015;
8. Progetto definitivo – Stralcio della “Relazione Generale”;
9. Verbale conferenza di Servizio del 24.04.2015;
10. Verbale della conferenza di servizi del 18 maggio 2015;
11. Verbale della conferenza di servizi del 27 maggio 2015;
12. Parere della Regione Lombardia – Direzione Generale Paesaggio in data 23.04.2015;
13. Parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in data 24.04.2015;
14. Parere della Regione Lombardia – Direzione Generale Paesaggio in data 27.05.2015;
15. Determina conclusiva della Conferenza di Servizi;
16. Progetto definitivo – Stralcio del “Piano di Manutenzione”;
17. Verbale di verifica del progetto definitivo.



*** ** *

Si chiede che le comunicazioni riguardanti la presente causa vengano inviate
al numero di fax 066874870 oppure all'indirizzo di posta certificata:

raffaeleizzo@ordineavvocatiroma.org

Milano, 01.12.2015

Angelo Bartolomeo

Alessandro Altieri



MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Giuliano Pisapia, nella mia qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Milano, delego a rappresentare e difendere il Comune di Milano nel giudizio avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso da Comune di Senago, con ricorso notificato in data 29.10.2015, per l'annullamento dell'atto di validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (MI) assunto da AIPO il 10.08.2015, gli avv.ti Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria e Angela Bartolomeo dell'Avvocatura Comunale e l'Avv. Raffaele Izzo di Roma, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, loro conferendo sia congiuntamente, sia disgiuntamente ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, rinunciare o transigere la vertenza nonché di farsi sostituire.

Milano, 1.12.15

IL SINDACO DEL COMUNE DI MILANO

Giuliano Pisapia

V. per autentica

Angela Bartolomeo

